

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

REGOLAMENTO

per l'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà del
Fondo Pensioni per il Personale Cariplo a

Soggetti Terzi

Approvato con delibera consiliare in data 24 aprile 2008

Revisione del 18 ottobre 2019

ARTICOLO 1

In presenza di disponibilità di alloggi per i quali non risultino esservi aspiranti iscritti al Fondo Pensioni Cariplo alla data di assegnazione dell'alloggio, di seguito denominati "iscritti", inclusi nelle graduatorie previste dallo specifico Regolamento, il Fondo Pensioni Cariplo provvede liberamente locare dette unità immobiliari a soggetti terzi, nonché agli iscritti di cui sopra al di fuori delle succitate graduatorie.

Le assegnazioni in locazione vengono effettuate in conformità alle norme del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

Alle assegnazioni provvederà la Commissione per gli appalti di manutenzioni, le forniture e le affittanze (in seguito: la Commissione Locazioni), a proprio insindacabile discrezione e giudizio, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Affittanze del Fondo Pensioni.

ARTICOLO 3

Gli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi disponibili dovranno:

1. presentare domanda in carta semplice – da redigere secondo il fac-simile che verrà predisposto dal Fondo Pensioni – indicando i propri dati anagrafici e quelli dei componenti il nucleo familiare;
2. produrre, prima della sottoposizione dell'istanza alla competente Commissione, stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quello della domanda, comprovante la qualifica e il numero dei componenti il nucleo familiare;
3. produrre, prima della sottoposizione dell'istanza alla competente Commissione, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata agli Uffici Finanziari o quanto meno idonea documentazione attestante la situazione reddituale del richiedente e, se richiesto, degli altri membri del nucleo familiare;
4. precisare la località (Comune) e l'esatta identificazione dell'immobile o degli immobili (indicando un massimo di tre preferenze);

5. nel caso di richiesta di cambio dell'attuale alloggio, già di compendio degli stabili di proprietà del Fondo Pensioni, dovranno essere indicate le motivazioni, comprovate dalla necessaria documentazione (variazione del nucleo familiare, richiesta di alloggio meno oneroso, ecc.).

6. Eventuali qualificate referenze (anche di natura bancaria).

Gli aspiranti potranno altresì fornire ogni altra notizia ritenuta utile per illustrare la propria posizione e le proprie necessità.

ARTICOLO 4

Le domande di locazione dovranno essere formulate per iscritto e trasmesse al Fondo Pensioni Cariplo, Via Brera n. 10 – 20121 Milano, tramite lettera inviata anche e-mail indirizzato alla casella di posta elettronica del Fondo Pensioni “immobili@fondopensionicariplo.it”.

Le disponibilità degli appartamenti pronti da locare verranno pubblicate tempo per tempo sul sito internet Immobiliare.it, con indicazioni delle principali informazioni utili. Le relative domande pervenute verranno registrate a cura dell'Ufficio Affittanze del Fondo Pensioni secondo l'ordine cronologico di ricezione e sottoposte alla Commissione per le conseguenti determinazioni.

ARTICOLO 5

Il competente ufficio Affittanze, accertato il regolare pervenimento delle domande secondo le norme di cui ai precedenti articoli, adeguatamente corredate dalla documentazione richiesta, predisporranno per ciascun alloggio disponibile, l'elenco degli aspiranti da sottoporre al vaglio della Commissione, la quale potrà procedere all'assegnazione degli alloggi tenendo conto delle seguenti priorità:

1. congiunti degli iscritti di cui al precedente articolo 1;
2. dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo
3. terzi esterni.

ARTICOLO 6

La Commissione avrà ogni più ampia facoltà discrezionale di accogliere o meno le relative istanze, determinandone condizioni ed il relativo canone di locazione sulla base delle tariffe tempo per tempo approvate dal Consiglio di Amministrazione.

All'occorrenza, la Commissione potrà richiedere anche il rilascio di apposita dichiarazione – il cui testo è allegato al presente Regolamento – di costituzione formale e irrevocabile di obbligazione solidale a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte in dipendenza del contratto di locazione e in particolare del pagamento dei ratei del canone di locazione e delle spese accessorie. Detta garanzia sarà operante per tutto il periodo di valenza contrattuale ed eventuali rinnovi. Ai fini dell'accettazione di tale garanzia, il garante dovrà fornire documentazione comprovante la propria solvibilità. In alternativa la Commissione potrà - a suo insindacabile giudizio – subordinare la locazione alla presentazione di fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito, escutibile a prima richiesta di un importo pari a 6 o 12 mesi del canone di affitto e spese accessorie.

ARTICOLO 7

L'ufficio Affittanze del Fondo Pensioni provvederà alle relative incombenze, dandone comunicazione agli interessati.

ARTICOLO 8

Il presente Regolamento non può in alcun modo preconstituire diritto alcuno all'assegnazione di alloggi da parte dei soggetti terzi o iscritti di cui all'articolo 1 fuori graduatoria.

ARTICOLO 9

La Commissione vigilerà e delibererà in merito a eventuali segnalazioni di comportamenti difforni dal presente Regolamento.

* * *

Allegato A

Testo per la costituzione formale e irrevocabile di obbligazione solidale a garanzia delle obbligazioni assunte in dipendenza del contratto di locazione.

Milano,

Spett.le
FONDO PENSIONI CARIPLO
Via Brera, 10
20121 MILANO

Oggetto: fideiussione

Il sottoscritto, nato a il, residente in – Via n.

Premesso che:

- a) con contratto perfezionato in data il Fondo Pensioni Cariplo ha concesso in locazione a (Conduttore) l'unità immobiliare ad uso, posta in Via n...., al canone annuo di € (Euro) oltre € (Euro) per oneri accessori, importi entrambi soggetti ad aggiornamento Istat e conguagli annuali;
- b) che il Fondo Pensioni Cariplo ha richiesto a (Conduttore) la produzione di fideiussione escutibile a prima richiesta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte da (Conduttore) in dipendenza del contratto di cui sopra sub a) – contratto ben conosciuto dal sottoscritto e qui integralmente richiamato – ed in particolare del pagamento alle scadenze contrattualmente previste dei ratei del canone e degli oneri accessori e servizi,

ciò premesso,

il sottoscritto dichiara di costituirsi, come in effetti con la presente si costituisce, formalmente ed irrevocabilmente, fideiussore solidale nell'interesse di (Conduttore), suoi successori o aventi causa, ed a Vostro favore, fino all'importo massimo indicato in premessa, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte da (Conduttore) in dipendenza del summenzionato contratto di locazione, ed in particolare del pagamento, alle scadenze contrattualmente previste, dei ratei del canone e delle spese accessorie, somme che Vi verranno corrisposte a semplice Vostra richiesta, ogni eccezione rimossa, con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del Signor (Conduttore) o di qualsiasi altro

coobbligato o garante, con espresso esonero dal rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c.

La presente fideiussione, che ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra, personale o reale, già esistente o che in seguito fosse prestata a Vostro favore nell'interesse del Signor (Conduuttore), è da ritenersi valida ed operante per tutto il periodo di valenza contrattuale ed eventuali rinnovi, salvo richiesta di proroga, dopodichè si intenderà priva di ogni efficacia.

F.to _____

Clausola aggiuntiva

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., il sottoscritto approva specificatamente le clausole sottoindicate:

- a) rinuncia ad opporre eccezioni;
- b) deroga all'art. 1957 cod. civ.;
- c) rinuncia all'esercizio del diritto di regresso o di surroga.

F.to _____